GIUSTIZIA E SENTENZE

Diritti sul web. Le indicazioni dei giudici nazionali sulle informazioni che vanno eliminate e sulle responsabilità dei provider

I mille paletti all'oblio su internet

Niente scadenze temporali e nessuna rimozione automatica per gli archivi online

PAGINA A CURA DI

Marisa Marraffino

Essere dimenticati dalla Rete potrebbe non essere così semplice. A oltre un anno dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha definitivamente sancito il diritto all'oblio per la tutela della riservatezzadituttigliutentidi internet, sono arrivate le prime sentenze interpretative dei tribunali nazionali, che ne ridisegnano in parte la cornice applicativa.

Innanzitutto non esiste una soglia temporale minima in grado di garantire il diritto all'oblio. Unanotizia di oltre quarant'anni fa può ancora essere considerata attuale e perciò degna di essere indicizzata dai motori di ricerca, se il fatto riacquista interesse pubblico in virtù di nuovi episodi di cronaca ad esso collegati. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, con la sentenza 7610 dell'11 giugno scorso e lo hanno ribadito altre pronunce che negli ultimi mesi hanno ricordato la necessità di valutare caso per caso la rilevanza sociale degli argomenti trattati.

La responsabilità del provider e il relativo obbligo di cancellazione della notizia scattano soltanto nei casi in cui nel giudizio di bilanciamento tra il diritto all'identità personale e il diritto della collettività a conoscere determinati avvenimenti prevalga il primo.

A incidere sul giudizio di prevalenza ci sono alcuni elementi, dettati dall'articolo 29 del Data protection working party del 26 novembre 2014, e valutati sempre più spesso dai tribunali italiani. Tra questi, il ruolo pubblico rivestito dal-

proprie funzioni lavorative o sociali, che potrebbe allungare i tempi di permanenza di una notizia on line e la gravità del fatto in grado di fare assumere all'argomento trattato un valore storico.

Il provider, poi, è tenuto a deindicizzare solo i risultati ottenuti attraverso ricerche svolte sulla base del nome di una determinata persona. Non potranno quindi essere rimossi dal motore di ricerca le notizie interne agli archivi online deigiornali non consultabili attraverso i comuni motori di ricerca esterni o conte-

OBBLIGO DI CANCELLAZIONE

Scatta solo nei casi in cui il diritto all'identità personale prevale su quello della collettività a conoscere determinati avvenimenti

nute in files non indicizzabili attraverso il nome dell'utente. La richiesta però potrebbe essere indirizzata ai diretti interessati che, a loro volta, saranno chiamati a valutare i criteri di rilievo pubblico e attuale della notizia.

A favore del richiedente giocano, invece, altri fattori come il pregiudizio grave (e dimostrabile) che la notizia può arrecare se ul teriormente diffusa, la minore età dell'interessato ed eventuali problemi di sicurezza, che in genere prevalgono sul diritto di informazione.

L'interpretazione dell'interesse pubblico va quindi attentamente riletta in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati l'interessato e in generale le raccolti e successivamente

trattati, secondo quanto disposto dell'articolo 11 del Dlgs 196/2003 che prevede espressamente l'obbligo di aggiornamento dei dati. Sulla base di questa premessa sono state ritenute non più attuali notizie di trent'anni fa, in cui il soggetto interessato non rivestiva più un ruolo pubblico e, al contrario, continuava a subire danni per la diffusione di una notizia, in parte non vera.

Diverso il caso delle notizie considerate diffamatorie perché ad esempio contengono notizie non verificate e lesive della reputazione altrui. In queste ipotesi, la richiesta di rimozione dovrà essere fatta direttamente al soggetto che ha diffuso la notizia, non essendo prevista - in via generale - una responsabilità concorsuale né colposa né dolosa del provider nel reato di diffamazione.

Centra la questione il Tribunale di Roma, con la sentenza 15422 del 14 luglio 2015 che esclude la responsabilità dell'enciclopedia online Wikipedia per le informazioni pubblicate dagli utenti. Trattandosi di un hosting provider che si limita ad offrire ospitalità sui propri server ad informazioni fornite dal pubblico degli utenti, non può essere direttamente chiamato a rispondere del reato di diffamazione, a meno che non fosse messo a conoscenza dellanotiziaeintenzionalmenté abbia evitato di rimuoverla. Sul fronte del diritto all'oblio, poi, l'aggiornamento costante delle notizie pubblicate su Wikipedia gioca a beneficio della piattaforma. Ciò in quanto, di norma, l'interesse pubblico viene monitorato dagli stessi utenti e perciò garantito.

IN REPRODUZIONE DISERVATA

Le pronunce



Online i fatti di 40 anni fa

Il richiamo a fatti risalenti al 1975 diventa attuale se vi è un oggettivo collegamento con quei fatti e con quell'epoca: sono cioè riconducibili a soggetti che nell'attualità, lungi dall'adottare un profilo di riservatezza, hanno scelto consapevolmente di svolgere attività pubblica in ambito politico-sociale, di tale natura da risultare di per se stessi fatti di rilievo cronachistico. Tribunale di Milano, sentenza 18 giugno 2015, n. 7610



Non risponde il motore di ricerca Le notizie pubblicate fra il 2010 e il 2012 sono ancora di interesse pubblico in quanto riguardanti un'indagine giudiziaria non ancora conclusa. nell'ambito della quale i profili attinenti a momenti passati assumevano rilievo alla luce dell'attività professionale svolta dall'interessato. Della eventuale falsità della notizia non risponde il motore di ricerca, che opera solo come caching provider. Tribunale di Roma, sentenza 3 dicembre 2015, n. 23771



Brevi richiami a eventi passati

Un breve riferimento alla pregressa attività di collaboratore con i servizi segreti contenuta in un articolo non viola il diritto all'immagine e all'identità personale nel caso in cui si tratti di un richiamo contenuto in un succinto e generico inciso che rimane come elemento di sottofondo e non intacca in alcun modo l'immagine di quest'ultimo. Tribunale di Torino, sentenza 14 luglio 2015 n. 4977



Prevale il diritto della collettività

Il diritto all'informazione prevale su quello alla riservatezza nel caso in cui i fatti, pur risalenti al 1997, siano veri e, inoltre, la gravità dei reati commessi, l'esigenza di descrivere in modo analitico la storia delle famiglie che hanno controllato la Calabria, l'indiscusso diritto della collettività a conoscere le origini del fenomeno mafioso evidenziano la sussistenza di un rilevante interesse pubblico. Tribunale di Milano, sentenza 19 agosto 2014 n.10258



Sì alle notizie sulle indagini

Se l'interessato ricopre incarichi pubblici, la circostanza che nello svolgimento di alcune di queste funzioni, il suo nominativo sia tornato a comparire - anche se non come indagato - nell'ambito di inchieste giudiziarie sul malaffare, costituisce una notizia di pubblico interesse, in quanto un soggetto già coinvolto in procedimenti penali torna a rivestire posizioni di potere e prestigio in ambiti omologhi. Tribunale di Roma, sentenza 14 luglio 2015 n. 15420



Link alle sentenze successive

Non si può cancellare in tutto o in parte un articolo che contiene notizie legittimamente pubblicate. Queste però devono essere aggiornate con indicazione delle sentenze successivamente pronunciate e dei passi dei brani ritenuti diffamatori dall'autorità giudiziaria, da effettuarsi in testa a ciascun articolo, con caratteri almeno pari a quelli dei titoli di riferimento. Tribunale di Milano, sentenza 6 luglio 2015 n. 8343